

Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 26.01.2015 n. 72

Materia: posizione assicurativa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Piera	MAGGI	Presidente
Dott. Nicola	LEONE	Consigliere
Dott. Mauro	OREFICE	Consigliere
Dott. Piergiorgio	DELLA VENTURA	Consigliere relatore
Dott.ssa Giuseppa	MANEGGIO	Consigliere

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sull'appello iscritto al n. 45248 del registro di segreteria, proposto dal sig. F. B., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandra Polonio del Foro di Padova e Alberto Maria Papadia, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo di essi in Roma, via Catanzaro, n. 9,

avverso

la sentenza 9.7.2012, n. 469 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Veneto e nei confronti del Ministero della difesa e dell'INPS.

VISTI gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 14 ottobre 2014, il consigliere relatore dr. Piergiorgio Della Ventura, l'avv. Alberto Maria Papadia per

l'appellante, l'avv. Ester Sciplino per l'INPS e il dr. Umberto Nucci per il Ministero della difesa;

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

Con l'impugnata sentenza è stato respinto il ricorso dell'interessato, ex militare, al quale era stata calcolata e conferita l'indennità *una tantum* ed era stata altresì costituita la posizione assicurativa presso l'INPS, senza il computo della maggiorazione di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 1092/1973; non ha ritenuto infatti il primo Giudice di poter accedere alla tesi del ricorrente, secondo la quale la maggiorazione in questione, utile per espressa previsione legislativa ai fini della misura della pensione, sarebbe rilevante anche ai fini del computo del periodo di servizio da prendere in considerazione per la costituzione della posizione assicurativa.

Avverso la sentenza ha proposto appello l'interessato, per violazione degli artt. 124, 20 e 40 del D.P.R. n. 1092/1973; 2 L. n. 29/1979; L. 322/1958; carenza di motivazione. Sostiene l'appellante che il c.d. servizio prestato di cui all'art. 124, comma 1 e dell'art. 40, comma 1 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 deve intendersi come termine riferibile al concetto generico di servizio valutabile o computabile, con la conseguenza che tale servizio "prestato" non può che essere considerato equivalente a quello che il legislatore definisce come "utile".

L'INPS, nel costituirsi in giudizio, ha ribadito che il diniego dell'Amministrazione si è basato sulla considerazione che la normativa riguardante la costituzione della posizione assicurativa fa riferimento al servizio prestato che risulti effettivamente coperto da contribuzione, con esclusione degli aumenti di favore, quali il terzo del volo e della navigazione; a sostegno delle proprie tesi, la difesa dell'INPS richiama varie sentenze

conformi di questa Corte dei conti, ivi incluse le Sezioni riunite che si sono pronunciate sull'argomento con sentenza n. 8/2011/QM dell'11 maggio 2011.

Con recente memoria, la parte appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio.

All'udienza di discussione odierna, l'avv. Papadia ha confermato la rinuncia all'appello; l'avv. Sciplino per l'INPS e il dr. Nucci per il Ministero della difesa ne hanno preso atto. L'avv. Sciplino chiede il ristoro delle spese.

Ciò posto, va dichiarata l'estinzione del processo, in relazione alla dichiarazione di parte attrice, di rinuncia all'appello presentato.

In proposito si evidenzia che, ai sensi dell'art. 12 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con R.D. 13.8.1933, n. 1038, la rinuncia agli atti del giudizio può essere effettuata in qualunque stato e grado della causa e produce effetto dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme; a norma poi dell'art. 306 del c.p.c. - applicabile in virtù del rinvio operato dall'art. 26 del citato R.D. n. 1038/1933 - la rinuncia agli atti del giudizio, una volta accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo.

Nel caso di specie può pertanto essere senz'altro dichiarata l'estinzione del giudizio.

Riguardo infine alle spese legali, che le norme sopra indicate pongono a carico del rinunziante, si ritiene che nel caso in esame esse debbano essere forfetariamente liquidate - tenuto conto della costituzione in giudizio del Ministero della difesa e dell'INPS a mezzo di propri legali o funzionari - nella somma complessiva di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), da suddividere a favore dei due resistenti: € 1.000,00 (euro mille/00) a favore dell'INPS, patrocinato da apposito legale e € 500,00 (euro cinquecento/00) per il Ministero, intervenuto con un proprio funzionario.

Non è luogo, infine, a provvedere in ordine alle spese di giustizia: v. in proposito, *ex multis*, Sezione I app., 1.3.2013, n. 165 e 6.3.2013, n. 187.

P. Q. M.

la Corte dei conti - Sezione I giurisdizionale centrale di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette:

- 1) DICHIARA l'estinzione del processo, per rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'appellante;
- 2) CONDANNA parte appellante medesima al pagamento delle spese legali relative al presente grado di giudizio in favore delle controparti; spese determinate nella somma complessiva di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), dei quali € 1.000,00 (euro mille/00) a favore dell'INPS e € 500,00 (euro cinquecento/00) per il Ministero della difesa.

Nulla per le spese di giustizia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2014